

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 6-6980

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 63. Accordo di Programma 19 aprile 2001. L.R. 29 maggio 2020, n. 13, art. 19. Riprogrammazione delle risorse giacenti nel Fondo unico presso la Cassa Depositi e prestiti (risorse ex Gescal). Approvazione dei criteri per prima fase di programmazione in attuazione della D.G.R. n. 3-6831 dell'8 maggio 2023.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 63, 1° comma, ha demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;

in data 19 aprile 2001 è stato siglato, sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle sedute del 2 e 16 marzo 2000, l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle Aree Urbane, e la Regione Piemonte (pubblicato in G.U. n. 148 del 26.6.2002 – Supplemento Ordinario n. 133);

l'art. 10 dell'Accordo di Programma 19 aprile 2001 attribuisce alla Regione Piemonte un ammontare complessivo pari a lire 827.158.773.045 (euro 427.191.855), di cui lire 720.747.760.570 (euro 372.235.153,5) per le disponibilità attribuite ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del medesimo Accordo e lire 106.411.012.475 (euro 54.956.701,53) per le "giacenze rientri art. 25 legge n. 513/1977", così come individuate dall'art. 7 dell'Accordo stesso;

la gestione delle risorse attribuite alla Regione Piemonte, conferite sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP Edilizia Sovvenzionata FONDO GLOBALE REGIONI", è disciplinata dalla Convenzione firmata tra la Regione Piemonte (Assessore regionale all'Edilizia residenziale, Urbanistica, Pianificazione territoriale e dell'Area metropolitana giusta delega prot. n. 21043 del/S1.1 del 23 luglio 2001 rilasciata dal Presidente della Regione) e la Cassa Depositi e Prestiti in data 25 luglio 2001;

con Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 1-4297 sono stati definiti, in attuazione della succitata Convenzione, i criteri ai fini della richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di accredito dei fondi attribuiti con le leggi 5.8.1978 n. 457, 25.3.1982 n. 94, 5.4.1985 n. 118, 11.3.1988 n. 67, 17.2.1992 n. 179, 23.12.1996 n. 662 e circolari 28.2.1985 n. 123/c e 23.4.1985 n. 127/c, confluiti nel suddetto conto corrente infruttifero n. 20128/1208 e disciplinati agli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di Programma citato (risorse ex Gescal);

con Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2002, n. 1-5041 sono stati definiti, in attuazione della succitata Convenzione, i criteri ai fini della richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di accredito dei fondi attribuiti di cui all'art. 25 legge n. 513/1977 confluiti nel suddetto conto corrente infruttifero n. 20128/1208 e disciplinati all'art. 7 dell'Accordo di Programma;

con Regolamento regionale n. 4/R/2013 "Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" all'art. 14, comma 3, è stato stabilito: "La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A. dell'A.T.C., può autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati a favore dell'Agenzia per attuare nuovi interventi, a condizione che l'entità delle risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno finanziario dei programmi ancora in corso, attestato

nel provvedimento di richiesta”;

in data 8 maggio 2023 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 6831 ad oggetto “D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 63. Accordo di Programma 19 aprile 2001. LR 29 maggio 2020, n. 13, art. 19. Riprogrammazione delle risorse giacenti nel Fondo unico presso la Cassa Depositi e prestiti (risorse ex Gescal). Parziale modifica dell'allegato A della D.G.R. n. 21-8447 del 22 febbraio 2019 e revoca della DGR n. 31-9080 del 27 maggio 2019.”;

la sopra richiamata deliberazione prevede per la prima fase attuativa la programmazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 2, LR n. 13/2020 afferente l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, delle risorse immediatamente disponibili, indicate nell'allegato A della DGR n. 3 - 6831 /2023 medesima, pari a euro 10.155.054,11 da ripartire alle Agenzie Territoriali per la Casa e risorse pari a euro 7.968.147,03 da destinare alle ATC previa dichiarazione dei Consigli di Amministrazione delle ATC stesse di non utilizzo delle stesse come da disciplina del Regolamento regionale n. 4/R/2013, art. 14, comma 3.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue:

le ATC hanno formulato, su richiesta del competente Assessorato in materia di welfare, proposte di utilizzo delle risorse della prima fase attuativa di programmazione di cui trattasi con note agli atti del Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare, le quali si focalizzano su due tipologie di interventi, ovvero:

- efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione straordinaria, realizzazione, rinnovo, sostituzione o adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, recupero e riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa;
- interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi c.d. “di-risulta” non assegnabili per gravi carenze manutentive;

è opportuno pertanto articolare il programma, di cui alla prima fase attuativa di programmazione della D.G.R. n. 3-6831 citata, in due linee di intervento, come riportato nell'allegato A del presente provvedimento, in quanto coerenti con la programmazione in materia di “Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia economico-popolare” di cui al DEFR 2020-2022 approvato con deliberazione n. 67-6123 del 24 marzo 2020 del Consiglio regionale (allegato A, paragrafo 3.1, pag. 50), ovvero:

Linea 1: interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione straordinaria, realizzazione, rinnovo, sostituzione o adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, recupero e riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa;

Linea 2: interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi c.d. “di risulta” non assegnabili per gravi carenze manutentive;

è opportuno, inoltre, per l'attuazione delle linee di interventi di cui sopra, e affinché le ATC del Piemonte procedano ad individuare gli interventi finanziabili secondo un ordine di priorità determinato dalle stesse in base alle urgenze e alla necessità di ultimare celermente gli interventi, approvare i criteri, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, prevedendo quanto segue :

- demandare la definizione dell'ordine di priorità degli interventi ai Consigli di Amministrazione delle ATC in base alla necessità e urgenza di riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- ripartire le risorse immediatamente disponibili sulla base del numero alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà delle ATC per garantire una equilibrata destinazione delle stesse nei tre ambiti territoriali del Piemonte (Nord, Centro e Sud);
- definire un cronoprogramma di riferimento per l'attuazione degli interventi delle linee suindicate, in coerenza con l'obiettivo c.1. “Rispetto della tempistica per l'avvio, la gestione e la

conclusione degli interventi finanziati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 5902 del 4 novembre 2022 ad oggetto “L.R. n. 3/2010, art. 38, comma 1, e Regolamento n. 5/R/2019, art. 3. Individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte dei Consigli di amministrazione delle ATC.”.

Ritenuto alla luce di quanto sopra:

di articolare il programma di cui alla prima fase attuativa della D.G.R. n. 3-6831 del 8 maggio 2023 in due linee di intervento come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riguardano:

Linea 1: interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione straordinaria, realizzazione, rinnovo, sostituzione o adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, recupero e riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa;

Linea 2: interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi c.d. “di risulta” non assegnabili per gravi carenze manutentive;

di approvare i criteri per l'attuazione delle citate linee di interventi contenuti nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la somma di euro 10.155.054,11 nonché la somma di euro 7.968.147,03 sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (conto corrente infruttifero n. 20128) secondo quanto disciplinato dalla citata Convenzione del 25 luglio 2001.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
delibera

1. di articolare il programma di cui alla prima fase attuativa della D.G.R. n. 3-6831 del 8 maggio 2023 in due linee di intervento, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano:

Linea 1: interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione straordinaria, realizzazione, rinnovo, sostituzione o adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, recupero e riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa;

Linea 2: interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi c.d. “di risulta” non assegnabili per gravi carenze manutentive;

2. di approvare i criteri per l'attuazione delle citate linee di interventi contenuti nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della direzione regionale Sanità e Welfare, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la somma di euro 10.155.054,11 nonché la somma di euro 7.968.147,03 sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (conto corrente infruttifero n. 20128) secondo quanto disciplinato dalla citata Convenzione del 25 luglio 2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

1. FINALITÀ

Al fine di favorire l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza statica, la manutenzione straordinaria anche di alloggi c.d. "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive, la realizzazione o il rinnovo o la sostituzione o l'adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, il recupero e la riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa comprese le relative aree pertinenziali, l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle singole unità abitative nonché l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione e localizzati in ambito territoriale della Regione Piemonte, le risorse disponibili sono destinate al finanziamento di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale sovvenzionata secondo le linee di interventi sotto specificate.

1.1. LINEA 1: interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza statica, manutenzione straordinaria, realizzazione, rinnovo, sostituzione o adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, recupero e riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativa;

Nel caso di interventi di recupero e riqualificazione di interi fabbricati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari è richiesto un incremento minimo di due classi energetiche e comunque un livello prestazione energetica a fine lavori pari almeno alla classe C per ogni intero edificio oggetto di riqualificazione proposto a finanziamento, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento.

Non è richiesto il raggiungimento della prestazione energetica migliorativa minima sopra indicata per gli interventi di messa in sicurezza statica, la realizzazione o il rinnovo o la sostituzione o l'adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici.

1.2. LINEA 2: interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi c.d. "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive;

Non è richiesto il raggiungimento della prestazione energetica migliorativa minima sopra indicata per gli interventi di manutenzione straordinaria di singoli alloggi, anche c.d. "di risulta", la realizzazione o il rinnovo o la sostituzione o l'adeguamento degli impianti a servizio delle unità abitative, l'eliminazione delle barriere architettoniche delle singole unità abitative.

È comunque fatta salva la normativa nazionale prescrittiva e i requisiti minimi energetici degli edifici in quanto applicabile.

2. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare richieste di finanziamento per le due linee di intervento esclusivamente le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte (ATC).

L'elenco delle richieste per le due linee di intervento, in ordine di priorità, deve essere approvato con deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

L'ordine di priorità degli interventi, nell'ambito delle risorse assegnate, è stabilito dai Consigli di Amministrazione delle ATC proponenti in base alla necessità e urgenza di riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

3. TIPOLOGIA, PROPRIETÀ E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le proposte per le due linee intervento riguardano tutto il territorio piemontese in cui sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata che ricadono nella disciplina dell'art. 2 della LR n. 3 del 17 febbraio 2010, di proprietà delle ATC.

Sono ammissibili gli interventi su fabbricati in proprietà pubblica al 100% ovvero nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è superiore al 50% in base ai millesimi di proprietà nonché su singole unità immobiliari c.d. "di risulta".

In sede di predisposizione del Piano degli interventi, deve essere data priorità ai Comuni classificati ad Alto Disagio Abitativo ai sensi della DGR n. 21-8477 del 22.02.2019 "*... Criteri e indirizzi per gli interventi nell'ambito delle politiche di welfare abitativo: Classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo ...*" ed in particolare dell'allegato B che approva l'elenco dei Comuni in relazione all'indice di disagio abitativo, salvo i casi di urgenza di cui al precedente punto 2, su valutazione di ciascun CdA.

4. RISORSE DISPONIBILI E RIPARTIZIONE TERRITORIALE

4.1. RISORSE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI

Le risorse complessivamente immediatamente disponibili ammontano a euro 10.155.054,11.

Ai fini di una equilibrata ed efficiente ripartizione delle risorse, sono individuati i tre ambiti territoriali di competenza delle ATC:

- Piemonte Nord (province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli),
- Piemonte Centrale (Città Metropolitana di Torino),
- Piemonte Sud (province di Alessandria, Asti, Cuneo).

Le risorse disponibili sono ripartite nell'ambito territoriale di riferimento sulla base numero alloggi di edilizia sociale in regime di edilizia sovvenzionata di proprietà delle ATC, rilevati al 31.12.2022, ovvero:

- Piemonte Nord: n. 8.257 alloggi
- Piemonte Centrale: n. 17.659 alloggi
- Piemonte Sud: n. 9.246 alloggi.

Una riserva minima pari al 20% delle risorse disponibili a livello di singolo ambito è ~~resa disponibile~~ destinata alla Linea 2 al fine di rendere prontamente disponibili alloggi c.d. "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive.

Le risorse sono pertanto ripartite tra i tre ambiti come segue:

Piemonte Nord: euro 2.384.684,65 di cui il 20% minimo (pari a euro 476.936,93) è riservato per interventi edilizi su alloggi "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive,

Piemonte Centrale: 5.100.054,05 euro di cui il 20% minimo (pari a euro 1.020.010,81) è riservato per interventi edilizi su alloggi "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive,

Piemonte Sud: 2.670.315,41 euro di cui il 20% minimo (pari a euro 534.063,08) è riservato per interventi edilizi su alloggi "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive.

4.2. UTILIZZO DEGLI ACCANTONAMENTI (PI di accantonamento ATC ex DGR n. 51-16159/1992 e n. 63-13141/1992)

Risorse pari a euro 7.968.147,03 sono destinate alla Linea 1 previa dichiarazione dei Consigli di Amministrazione delle ATC di non utilizzo delle stesse in tutto o in parte per le finalità delle DGR n. 63-13141 del 1992 e n. 51-16159 del 1992.

Tali risorse sono indicate nei tabulati bimestrali, attuativi della Convezione del 25.7.2001 con Cassa Depositi e Prestiti, sui seguenti "PI di accantonamento ATC" come risultanti al 2° bimestre 2023:

PI accantonamento	DGR n. 63-13141/2012	DGR n. 51-16159/2012	Totale
ATC Centro: n. 4364, 6594, 7063, 7106	758.612,44	4.128.121,91	4.886.734,35
ATC Nord: n. 6076, 6577, 7024, 7105, 7107	757.481,26	1.893.434,97	2.650.912,23
ATC Sud: n. 6580, 7009, 7016	38.045,30	392.451,15	430.496,45
		Totale	7.968.147,03

Le risorse derivanti dagli accantonamenti e rese disponibili dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle ATC vanno ad integrare le risorse disponibili nei rispettivi ambiti per la Linea 1, punto 4.1.

5. CRONOPROGRAMMA

Il rispetto del cronoprogramma di riferimento per l'attuazione degli interventi costituisce elemento di valutazione relativamente all'obiettivo c.1. "Rispetto della tempistica per l'avvio, la gestione e la conclusione degli interventi finanziati" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 – 5902 del 4 novembre 2022 ad oggetto "L.R. n. 3/2010, art. 38, comma 1, e Regolamento n. 5/R/2019, art. 3. Individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte dei Consigli di amministrazione delle ATC."

5.1. INTERVENTI LINEA 1 (con esclusione degli alloggi "di risulta")

I tempi di realizzazione, in funzione dei lavori per ciascun intervento ammissibile a finanziamento, non devono eccedere il cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative e di esecuzione dei lavori, decorrente dal provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento da parte della Regione Piemonte:

1. entro 2 mesi - affidamento della progettazione degli interventi;
2. entro 7 mesi - approvazione progetto esecutivo;
3. entro 9 mesi - pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi;
4. entro 12 mesi - aggiudicazione definitiva dell'appalto (atto di efficacia dell'aggiudicazione);
5. entro 15 mesi - consegna/avvio dei lavori;
6. entro 24 mesi - realizzazione del 50% dei lavori;

7. entro 36 mesi - ultimazione dei lavori e approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.; entro 60 giorni dal Collaudo/CRE, trasmissione alla Regione Piemonte del Certificato di Chiusura Conti.

5.2. INTERVENTI LINEA 2 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI "DI RISULTA"

Per gli interventi di manutenzione straordinaria di alloggi "di risulta" non assegnabili per gravi carenze manutentive, gli interventi ammessi al finanziamento devono giungere a conclusione dei lavori entro e non oltre 120 giorni dalla data di assunzione del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

6. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti lavori e relative spese di progettazione nel rispetto del Regolamento regionale n. 4 del 21 febbraio 2013 "*Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*":

- efficientamento energetico,
- messa in sicurezza statica,
- manutenzione straordinaria di alloggi,
- manutenzione straordinaria di alloggi non assegnabili per gravi carenze manutentive,
- realizzazione, rinnovo, sostituzione, adeguamento degli impianti,
- recupero e la riqualificazione di interi fabbricati a prevalenza abitativi comprese le relative aree pertinenziali,
- eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle singole unità abitative,
- incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile esclusivamente se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

7. IMPORTI FINANZIABILI

7.1. INTERVENTI LINEA 1 (con esclusione degli alloggi "di risulta")

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia come definiti all'art. 3 lettere b), c) e d) dal D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" l'importo medio per unità abitativa non può eccedere euro 50.000,00.

Nel caso di frazionamento o accorpamento di unità abitative il numero di alloggi da considerare per il calcolo è quello risultante ad ultimazione dell'intervento.

Per la realizzazione di una nuova costruzione in sostituzione di edificio esistente, il finanziamento richiedibile è calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti per la "Nuova Edificazione" disciplinati dalla DD 4 marzo 2019 n. 203 "*Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2018*".

7.2. INTERVENTI LINEA 2 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI “DI RISULTA”

Per gli interventi di manutenzione straordinaria di alloggi non assegnabili per gravi carenze manutentive sono ammissibili a finanziamento per un importo per singola unità abitativa non superiore a 15.000,00 euro.

Qualora particolari situazioni, ritenute prioritarie, lo richiedano, è data facoltà alle ATC di considerare il limite dell'importo per singola unità abitativa non superiore a 15.000,00 euro quale importo medio degli interventi finanziabili calcolato sulla disponibilità complessiva assegnata alla singola ATC rapportata al numero degli alloggi recuperati.

8. SISTEMA DI MONITORAGGIO

La Regione Piemonte adotta un sistema di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi finanziati, finalizzato alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

Il cronoprogramma procedurale delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento deve essere rispettato a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento regionale di concessione del finanziamento fino alla rendicontazione dei lavori a conclusione degli stessi.

Si applica quanto previsto all'art. 3, comma 7, del Regolamento regionale n. 4/2014 “*Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”.

Il Quadro Tecnico Economico Semplificato (QTES), sul modello redatto dal Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare, certifica i dati tecnici ed economici dell'intervento complessivo del programma ammesso a finanziamento per ogni singola ATC e ne attesta l'avvenuta spesa.

La documentazione attinente le diverse fasi attuative del programma di intervento non è sottoposta all'esame della Struttura Tecnico Decentrata.

9. CONCESSIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare approva un Avviso per la raccolta delle richieste di finanziamento delle ATC per le due linee di intervento.

Il Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare adotta la Determinazione Dirigenziale di concessione delle risorse alle ATC entro sessanta giorni dal termine di chiusura dell'apposito Avviso.

Trattandosi delle risorse di cui all'Accordo di Programma 19.4.2001 si applicano le disposizioni dell'art. 3 della Convenzione del 25.7.2001 con Cassa Depositi e Prestiti che prevede la movimentazione del conto da parte della Regione Piemonte sulla base delle attestazioni del RUP dei beneficiari relative alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi nel bimestre di riferimento.

La Regione Piemonte – Settore Politiche di Welfare Abitativo - provvede ad autorizzare a Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione delle somme corrispondenti.

10. ECONOMIE DI PROGRAMMA

Le economie di programma derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi e/o le minori spese sostenute, dichiarate nel Certificato Chiusura Conti, sono oggetto di riprogrammazione regionale.